

I.N.P.D.A.P

DIREZIONE COMPARTIMENTALE TRIVENETO

**FORNITURA GASOLIO E BIODIESEL PER
RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA**

CAPITOLATO SPECIALE

D'APPALTO

I tecnici
Ing. Aldo Borriello
f.to Aldo Borriello
Geom. Gaetano Papale
f.to Gaetano Papale

Il collaboratore
Arch. Guido Gazerro
f.to Guido Gazerro

Venezia Mestre, Via Dante 95
Tel. 0412526543
Fax 0412526549

ART. 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO

Costituisce oggetto del presente capitolato la fornitura di gasolio e biodisel ad uso riscaldamento e acqua calda sanitaria presso gli immobili INPDAP siti in Trieste via Ghiberti 4 (Lotto 1) e in Treviso via Albona n.3-5-9-11 (Lotto 2), per il periodo 15 novembre 2005 – 14 Ottobre 2006, per un importo presunto complessivo di € 209.000,00 I.V.A esclusa, stimato sui quantitativi di cui all'art. 19.

ART. 2 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

La gara verrà esperita con il metodo del pubblico incanto, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta recante il prezzo più basso sull'importo posto a base di gara. Le modalità di espletamento della gara sono quelle indicate nel Bando di Gara.

ART. 3 – DEPOSITO CAUZIONALE

3.1) DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO

Per partecipare alla gara è necessaria la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell'importo a base di gara relativo al lotto /i per il quale si intende concorrere. Il documento originale attestante la cauzione, che dovrà essere costituita secondo quanto indicato al successivo punto 3.3, dovrà essere presentato congiuntamente all'offerta, pena l'esclusione dalla gara.

Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva, mentre quello della Ditta aggiudicataria resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.

Le fidejussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere una validità minima di 180 giorni decorrenti dal giorno fissato per la gara.

3.2) DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a prestare, in sede di stipulazione del contratto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari ad 1/20 (un ventesimo) dell'importo contrattuale, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La cauzione dovrà operare a prima richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma garantita entro un termine massimo di 30 giorni consecutivi. Il deposito cauzionale definitivo dovrà essere costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

3.3) MODALITÀ DI COSTITUZIONE DEL DEPOSITO PROVVISORIO

Il deposito cauzionale, potrà essere costituito con una delle seguenti modalità:

- a) in numerario con versamento presso la Banca cassiera dell'Istituto UNICREDIT Banca S.p.A. – Agenzia Cannaregio VENEZIA - c/c n. 3107825 Codice ABI 02008 - Codice CAB 02023 – CIN “Z” intestato a I.N.P.D.A.P.;
- b) mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni e/o integrazioni) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni).

ART. 4 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE - ASSICURAZIONE

La Ditta aggiudicataria della fornitura assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto della Ditta stessa, quanto dell'Istituto e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto. A tal fine la Ditta aggiudicataria dovrà stipulare una polizza assicurativa con primario Istituto assicurativo a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto dell'appalto, per qualsiasi danno che la stessa possa arrecare all'INPDAP, ai suoi dipendenti e incaricati, nonché a terzi.

ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della legge 196/2003, i dati forniti dalle Imprese sono trattati dall'INPDAP esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione dei contratti. Il Titolare dei dati in questione è l'INPDAP.

ART. 6 – INVARIABILITA' DEI CORRISPETTIVI

Lo sconto offerto non potrà subire variazioni per tutto il periodo contrattuale.

ART. 7 – VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

In caso di revoca dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare alla ditta che segue nella graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. Entro i termini di validità dell'offerta economica, la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria, sarà tenuta all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto. Trascorso il termine di validità dell'offerta, l'aggiudicazione stessa sarà subordinata all'accettazione da parte dell'impresa interessata.

ART. 8 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Successivamente all'aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto.

L'Istituto si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 9 – PAGAMENTI

Il pagamento di ogni singola fattura, avrà luogo entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricevimento della stessa da parte dell'Istituto.

ART. 10 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'assuntrice ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'assuntrice stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi, oltre ai danni eventualmente derivati all'Istituto.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Istituto potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'assuntrice ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 11 – SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, e conseguenti, anche se non richiamate nel presente Capitolato speciale, sono a totale carico della Ditta aggiudicataria.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 12 – FALLIMENTO DELL'ASSUNTRICE O MORTE DEL TITOLARE

L'assuntrice si obbliga per se, per i suoi eredi ed aventi causa.

In caso di fallimento dell'Assuntrice, la stazione appaltante provvederà senz'altro alla revoca dell'appalto.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell'Istituto di scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.

Nei raggruppamenti temporanei d'impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Istituto avrà la facoltà di proseguire il contratto con un'impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 13 – SUBAPPALTO

La possibilità di subappalto, nei limiti massimi del 30%, resta subordinata a quanto previsto all'art. 18, della legge 55/1990 e successive modifiche e integrazioni. In caso di subappalto, l'INPDAP provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo delle forniture eseguite.

ART. 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

Per la ditta contraente, la cessione, anche parziale, del contratto è vietata. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario sia incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

E' altresì vietata la cessione del credito vantato dalla Ditta Aggiudicataria nei confronti dell'INPDAP a terzi.

ART. 15 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente Contratto è competente esclusivamente il Foro di Venezia.

ART. 16 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE

Per quanto non è contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio al bando di gara e alle Leggi e Regolamenti in vigore.

Parte Seconda - Condizioni Speciali

ART. 17 – OGGETTO DELLA FORNITURA

La fornitura del gasolio e biodiesel è data a misura, sulla base delle richieste di fornitura e delle quantità necessarie di volta in volta emessi dal “terzo responsabile” conduttore delle centrali termiche, presso gli immobili. Sono a carico della Ditta aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla fornitura, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese, tra le altre, quelle relative:

- alla consegna e allo scarico del combustibile per il quantitativo di volta in volta ordinato;
- al trasporto di ogni singola partita di fornitura presso gli immobili di volta in volta indicati negli ordinativi;
- a tutte le spese di trasporto, viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale nonché ai connessi oneri assicurativi.

La Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, modalità e termini contenuti nel presente Capitolato d’appalto e nel contratto. In ogni caso la Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di osservare, nell’esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla presentazione dell’offerta, resteranno ad esclusivo carico della Ditta aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, pertanto la Ditta aggiudicataria non potrà avanzare alcuna pretesa a tale titolo, assumendosene ogni relativa alea. La Ditta aggiudicataria deve impegnarsi espressamente a manlevare e tenere indenne l’INPDAP da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di carattere ambientale, di igiene e di sicurezza vigenti.

ART. 18 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA

La fornitura del combustibile dovrà avvenire entro ore 24 (ventiquattro) dalla relativa richiesta di fornitura, presso lo stabile indicato.

Nelle fasi di scarico sarà presente, oltre all’operatore addetto allo scarico, anche il “terzo responsabile” conduttore delle centrali termiche, che attesterà per ricevuta la quantità erogata.

Il personale della Ditta aggiudicataria durante il lavoro dovrà indossare idonei e decorosi indumenti da lavoro recanti la placca di riconoscimento della Ditta medesima, e mantenere un contegno irreprensibile nei confronti dei condomini e del personale dell’INPDAP e suoi incaricati.

La Ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di personale specializzato.

ART. 19 – RIDUZIONE DELLA FORNITURA

Il quantitativo massimo presunto della fornitura è il seguente:

- lt. 21.500,00 di gasolio presso l’immobile di Trieste;
- lt. 35.000,00 di gasolio presso l’immobile di Treviso;
- lt. 185.000,00 di biodiesel presso l’immobile di Treviso.

Tale quantitativo non è vincolante per l'INPDAP e potrà subire variazioni in diminuzione sia a seguito della eventuale vendita degli immobili, sia a seguito della costituzione sugli stessi di apposita amministrazione condominiale, sia a seguito della convalida della decisione dei locatari di provvedere direttamente alla gestione dei servizi al fabbricato, sia in relazione all'effettivo consumo dei carburanti.

ART. 20 – OFFERTA

L'offerta economica, **per ciascun lotto**, posta in busta chiusa e sigillata separata dalla rimanente documentazione, dovrà recare l'intestazione dell'impresa concorrente ed essere firmata dal legale rappresentante.

Nell'offerta dovrà essere dichiarato per quale lotto /lotti si intende partecipare, e deve essere altresì indicato, in cifre ed in lettere per ciascun lotto :

- Lo sconto €/litro IVA esclusa, di ribasso rispetto al prezzo base di **Euro 0,9432/litro** per la fornitura di gasolio minerale per uso riscaldamento, franco consumatore, pagamento a trenta giorni. Il prezzo è da intendersi al netto dell'IVA.
- Lo sconto €/litro IVA esclusa, di ribasso rispetto al prezzo base di **Euro 0,841 /litro** per la fornitura di biodiesel, franco consumatore, pagamento a trenta giorni. Il prezzo è da intendersi al netto dell'IVA.

L'Aggiudicazione avverrà per singolo lotto.

Per ogni lotto verrà preso in considerazione il prezzo finale, risultante dal prodotto dell'importo offerto per la quantità massima presunta di ciascun combustibile.

Non saranno, comunque, ammesse offerte in rialzo sul prezzo base di gara per ciascun prodotto.

ART. 21 – AGGIUDICAZIONE - RISERVA

L'appalto in argomento avrà luogo con aggiudicazione e affidamento della fornitura per lotti (lotto1: Trieste; lotto2: Treviso) in base al criterio del prezzo più basso e quindi a favore del maggior sconto praticato.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di addivenire all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Nel caso di revoca dell'aggiudicazione, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare all'impresa che segue in graduatoria entro i termini di validità dell'offerta economica, come previsto dall'art. 7 del presente capitolato.

ART. 22 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento delle fatture relative alle forniture, corredate dell'attestazione di ricezione della quantità erogata sottoscritta dal "terzo responsabile" come indicato all'art.18, verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.

Lo sconto praticato si intende fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

ART. 23 – PENALI

In caso di ritardo nella fornitura oltre il termine previsto all'art. 18, si applicherà una penale pari a € 100,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento per eventuali maggiori danni.

ART. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'INPDAP si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., fatto salvo il risarcimento dei danni, in caso di:

- 3 ritardi notificati per iscritto.
- ritardo nella consegna protrattosi per più di tre giorni notificata per iscritto.

ART. 25 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA

L'Istituto si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sulla puntuale esecuzione della fornitura e sulla perfetta osservanza, da parte dell'aggiudicataria, di tutte le disposizioni previste dalla Legge e dal presente capitolato. Qualora dal controllo della fornitura dovesse risultare non conforme al capitolato e al contratto, l'aggiudicataria dovrà provvedere ad adempiere agli obblighi contrattuali.

ART. 26 – FACOLTA' DI RECESSO

L'Istituto si riserva la facoltà di recedere dal contratto dando un preavviso di almeno 30 giorni, mediante lettera raccomandata A.R., senza che la ditta aggiudicataria possa avanzare pretesa alcuna.